

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **52** del 11 Giugno 2013

OGGETTO: Lavori di completamento funzionale delle opere di depurazione e smaltimento delle acque reflue con ricircolo, collegamento area industriale alla grande viabilità a.i. Senise – Approvazione schema di atto di transazione ex art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e contestuale risoluzione contrattuale.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art.14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art.27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art.28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art.37 della Legge Regionale n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n.771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n°135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art.37 della L.R. n°18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n.1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *"Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

PREMESSO che la GEA Generale Epurazione Ambiente S.p.A., a seguito di gara indetta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza, è risultata aggiudicataria dei lavori di *completamento funzionale delle opere di depurazione e smaltimento delle acque reflue con ricircolo, collegamento area industriale alla grande viabilità – a.i. Senise* - per un importo pari ad € 1.326.861,53 al netto di IVA;

CHE con atto integrativo di contratto dell'1/12/2005, venivano affidati alla GEA maggiori lavori di valore pari ad € 251.341,53 portando il complessivo importo dei lavori ad € 1.578.203,06.

CHE l'andamento delle lavorazioni è risultato condizionato, sin dalla consegna dei lavori, da una serie di rallentamenti dovuti a circostanze estranee a responsabilità della impresa appaltatrice;

CHE l'Amministrazione con verbale del 30 giugno 2003, provvedeva alla consegna parziale delle aree funzionali all'esecuzione dei lavori di che trattasi, in ragione della mancata definizione delle procedure di espropriazione;

CHE con successivo verbale del 30 giugno 2004, il Direttore dei Lavori – riscontrando la perdurante indisponibilità delle aree di cantiere, disponeva la sospensione totale delle lavorazioni in attesa dell'approvazione di una perizia di variante e suppletiva funzionale al superamento delle cause – consistenti segnatamente nella mancata definizione delle procedure di espropriazione – che ostacolavano il prosieguo delle lavorazioni;

CHE con verbale del 9/01/2006 - a seguito dell'approvazione di una perizia di variante disposta per superare problematiche inerenti il regolare svolgimento dei lavori appaltati - la direzione dei lavori disponeva quindi la ripresa parziale dei lavori *"limitatamente agli interventi afferenti al completamento delle opere relative alla vasca di accumulo delle acque meteoriche e della relativa area, escludendo le opere di svincolo di collegamento dell'Area Industriale alla grande Viabilità, in quanto le aree non sono ancora disponibili"*;

CHE con il VI° Stato di Avanzamento dei Lavori del 20/09/2006, l'impresa appaltatrice completava quindi tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OS22, rimanendo da completare esclusivamente le opere rientranti nella categoria OG3 (svincolo a raso) ricadenti in aree ancora non disponibili (in quanto occupate) e per le quali risulta ad oggi ancora sussistente la sospensione dei lavori n. 1 del 30/06/2004;

CHE in tale atto, l'impresa esplicitava inoltre n.2 riserve, ovvero:

- a) si quantificavano i danni arrecati dalla sospensione totale delle lavorazioni per il periodo tra il 30/06/2004 (data di adozione dell'ordinanza di sospensione totale delle lavorazioni) ed il 9/01/2006 (data di ripresa parziale delle lavorazioni) – riserva n.1 pari ad € 148.995,46;
- b) si esprimeva nuovamente riserva in ordine alla ripresa parziale delle lavorazioni intervenuta in data 09/01/2006, significando che gli ulteriori danni sarebbero stati quantificati al momento della ripresa totale delle lavorazioni (riserva n. 2).

CHE in considerazione della perdurante sussistenza della sospensione dei lavori rientranti nella categoria OG3, l'impresa, con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 28/11/2008, diffidava *"i soggetti destinatari alla immediata consegna delle aree funzionali all'esecuzione dei lavori OG 3 – consistenti segnatamente nelle opere relative allo svincolo di collegamento dell'area industriale alla grande viabilità – attualmente sospesi in ragione della perdurante efficacia dell'ordinanza di sospensione delle lavorazioni n. 1"* nonché *"all'immediata attivazione del procedimento di accordo bonario ex art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i. e conseguentemente a tutti i danni subiti e subendi dall'impresa allo stato quantificati in € 2.801.702,47"*;

CHE a seguito della notifica di apposito atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori *de quibus*, con nota del 13/01/2009, attivava il procedimento ex art.240 D.Lgs n°163/2006 richiedendo l'acquisizione delle relazioni riservate del collaudatore nonché del direttore dei lavori;

CHE nel corso del 2009 si sono tenuti diversi incontri tra l'impresa e il Responsabile Unico del Procedimento, da ultimo quello del 24/11/2009 in cui si è addivenuti ad una soluzione bonaria delle controversie insorte nel corso dei lavori;

CONSIDERATO che a seguito di vari incontri tra la Stazione Appaltante e la GEA S.p.A., si giungeva alla stipula di un verbale di accordo bonario ex art.31 bis della L. 109/1994 (ora art.240 D.Lgs. n°163/2006) e contestuale atto di transazione ex art.239 del D.lgs. n°163/2006, con il quale il Consorzio si obbligava: al pagamento di € 125.000,00 + IVA a tacitazione delle riserve iscritte dall'appaltatore e di tutti i danni sino ad oggi lamentati dall'impresa, oltre alla revisione prezzi nella misura indicata di € 14.707,23, per un totale pari ad € 139.707,23; alla consegna delle aree occupate entro il 31/12/2010 al fine di consentire l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG3 (svincolo a raso) agli stessi importi previsti nel contratto salvo il necessario aggiornamento dei prezzi: e ciò tenuto conto della imminente conclusione delle procedure espropriative;

CHE, scaduto il termine del 31/12/2010, l'impresa richiedeva la consegna delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori OG3 previsti nel contratto di appalto;

CHE, stante l'impossibilità da parte della Stazione Appaltante di procedere con la riconsegna delle aree funzionali all'esecuzione dei lavori *de quibus*, le parti manifestavano il reciproco consenso alla risoluzione bonaria del contratto di appalto, con il riconoscimento dei danni maturati dall'impresa per la mancata esecuzione delle opere;

CHE in virtù di tale reciproco consenso, l'impresa trasmetteva, in data 26/06/2012, alla Stazione Appaltante una ipotesi transattiva con cui si dichiarava la disponibilità a procedere ad una risoluzione consensuale del contratto attraverso il riconoscimento alla GEA S.p.A. dell'importo complessivo pari ad € 91.580,97 a titolo:

- a) del mancato percepimento dell'utile sull'importo dei lavori residui di € 492.664,28 (così come rivalutato sulla base degli indici ISTAT dall'anno 2003 al 2010), pari ad € 49.266,43;
- b) dei danni da illegittima protrazione del tempo contrattuale ai sensi del D.M. 145/2000 per il periodo intercorrente dall'1/01/2011 al 30/05/2012 pari ad € 42.314,54, il tutto oltre il rimborso delle trattenute di Legge sull'ultimo SAL ancora non versato all'impresa esecutrice dei lavori;

CHE, a seguito di ulteriori incontri presso la Stazione Appaltante, l'impresa acconsentiva alla riduzione delle pretese al pagamento dell'importo pari ad € 49.266,43 a titolo di mancato percepimento dell'utile sull'importo dei lavori residui, oltre restituzione delle trattenute di Legge effettuate sul'ultimo SAL sottoscritto dalle parti;

VISTO il parere reso dal consulente dell'Ente Avv. Pietro BASILE acquisito al protocollo consortile al n.3839 del 17/07/2012, il quale consiglia di aderire alla proposta transattiva nei limiti di cui all'importo suddetto, ferma la risoluzione del contratto per l'impossibilità di procedere alla consegna delle aree;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare la bozza di atto di transazione ex art.239 D.Lgs. n°163/2006 e contestuale risoluzione contrattuale tra il Consorzio e la GEA Generale Epurazione Ambiente S.p.A., che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione definitiva del suddetto atto di transazione;
3. di registrare l'importo di € 49.266,43 a titolo di mancato percepimento dell'utile sull'importo dei lavori residui, alla voce "Sopravvenienze Passive" del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di autorizzare il Dirigente amministrativo alla restituzione delle trattenute di Legge effettuate sul'ultimo SAL sottoscritto dalle parti;
5. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Responsabile dell'Ufficio Legale

Preso atto e condiviso il parere reso dal consulente dell'Ente Avv. Pietro BASILE acquisito al protocollo consortile al n.3839 del 17/07/2012, il quale consiglia di aderire alla proposta transattiva oggetto del presente deliberato, nei limiti di cui all'importo di € 49.266,43 a titolo di mancato percepimento dell'utile sull'importo dei lavori residui, oltre restituzione delle trattenute di Legge effettuate sul'ultimo SAL sottoscritto dalle parti, ferma la risoluzione del contratto per l'impossibilità di procedere alla consegna delle aree, si esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell'atto di transazione.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 9/05/2013

Parere del Dirigente Amministrativo

Vista la spesa, prevista dalla presente proposta di delibera, pari a € 49.266,43, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica la registrazione della stessa alla voce "Sopravvenienze Passive" del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 9/05/2013

Visto del Direttore Generale

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Rocco LICCIONE

Tito li, 11/06/2013